



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/I**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# «La terza Università d’Inghilterra»

## La formazione dei giuristi inglesi tra medioevo ed età moderna

di Dolores Freda

### 1. «La terza Università d’Inghilterra»: gli *Inns of Court*

«Gli *Inns of Court* (...) costituiscono, nel loro insieme, la più celebre Università per lo studio del diritto e di ogni altra scienza umana al mondo»<sup>1</sup>: così Edward Coke, nella prefazione alla terza parte della sua raccolta di *Reports*, enunciava, a cavallo dei secoli XVI e XVII, la centralità del ruolo ricoperto dagli *Inns of Court* nella formazione dei giuristi in Inghilterra. Essi, sorti a Londra intorno alla metà del Trecento, erano, infatti – e ancora oggi sono –, le corporazioni o i collegi degli avvocati inglesi<sup>2</sup>: l’Inner Temple, il Middle Temple, il Gray’s Inn e il Lincoln’s Inn.

Incerta l’originaria funzione degli *Inns*: secondo una parte della storiografia essi, nati inizialmente come ostelli (o *inns*) destinati ad alloggiare i giuristi venuti in città per la trattazione dei processi a Westminster – gli «*hospitia hominum curiae legis temporalis*» di cui parlano le fonti di età Tudor –, sarebbero divenuti soltanto nel secolo seguente stabile dimora e centro di istruzione giuridica di studenti di diritto e praticanti<sup>3</sup>. Gli *Inns*, dunque, a differenza delle Università di

<sup>1</sup> Edward Coke, *The Reports, Part III, Preface*, Adam Islip, London 1602, p. X.

<sup>2</sup> L’origine e il funzionamento degli *Inns of Court* tra medio evo ed età moderna sono stati oggetto dei fondamentali studi di J.H. Baker, *The Third University of England, The Inns of Court and the Common-Law Tradition*, London 1990; J.H. Baker, *The Legal Profession and the Common Law: Historical Essays*, London and Ronceverte 1986, pp. 3-74; J.H. Baker, *The Common Law tradition: Lawyers, Books and the Law*, London and Rio Grande 2000, pp. 29 sgg. Si veda, inoltre, la più risalente opera di W.C. Richardson, *A History of the Inns of Court, with Special Reference to The Period of The Renaissance*, London 1978. Per quanto concerne gli *Inns* in età Tudor e Stuart si veda, in particolare, W.R. Prest, *The Inns of Court under Elizabeth I and the Early Stuarts, 1590-1640*, London 1972; mentre, per il periodo compreso tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, D. Lemmings, *Gentlemen and Barristers: the Inns of Court and the English Bar, 1680-1730*, Oxford 1990. Per una più sintetica descrizione della storia degli *Inns*, si veda l’ormai classico W.S. Holdsworth, *A History of English Law*, VI, 3<sup>rd</sup> ed., Oxford 1923, pp. 493 sgg.; e, ancora, J.H. Baker, *The Oxford History of the Laws of England*, VI, 1483-1558, Oxford 2003, pp. 445 sgg.; J.H. Baker, *Legal Education in London, 1250-1850*, London 2007.

<sup>3</sup> In tal senso, S.E. Thorne, *The Early History of the Inns of Court, with Special Reference to Gray’s Inn*, in «*Graya*», 50 (1959), pp. 79-96; Prest, *The Inns of Court* cit., pp. 3-5; J.P. Dawson, *The Oracles*

Oxford e Cambridge, non sarebbero mai stati ufficialmente “fondati”, ma si sarebbero trasformati nel tempo, in risposta alle mutate esigenze dei *common lawyers*, da semplici *hospitia* in vere e proprie *societates* finalizzate ad accogliere e istruire i giuristi inglesi.

Gli Inns of Court sono stati definiti, a partire dall'età Tudor, «la terza Università d'Inghilterra»<sup>4</sup>. Se, infatti, a Oxford e Cambridge si teneva l'esclusivo insegnamento del diritto romano-canonico<sup>5</sup>, era presso tali *societates* che l'educazione dei giuristi aveva luogo (lo studio del diritto inglese sarebbe stato introdotto nelle Università soltanto a partire dal XVIII secolo, con l'istituzione della *Vinerian Chair* a Oxford nel 1758, assegnata a William Blackstone). In realtà, gli Inns costituivano un vero e proprio «gymnasium omnium morum» per i giovani rampolli della nobiltà e della *gentry*<sup>6</sup>: oltre al *common law*, presso di essi si insegnavano la storia e la letteratura, le lingue, le arti della musica, del canto e della danza e, inoltre, gli *sports* cavallereschi. Soltanto una piccola parte dei *socii* era costituita da figli di mercanti e piccoli proprietari terrieri: le cospicue rette necessarie alla frequenza degli Inns e la dispendiosa vita londinese non erano certo alla portata di «pauperes et vulgares»<sup>7</sup>.

Nonostante ciascun Inn fosse autonomo e indipendente dalle altre *societates* (almeno fino all'età elisabettiana), in via generale può dirsi che tali collegi erano “governati”, nell'ambito di un'articolata e complessa organizzazione gerarchica, da un gruppo di *socii* più anziani, la cui assemblea prendeva il nome di

*of the Law*, Ann Arbor 1968, pp. 34-40; E.W. Ives, *The Common Lawyers of pre-Reformation England*. Thomas Kebell: a Case Study, Cambridge 1983, pp. 39-40.

<sup>4</sup> Si ritiene che l'espressione sia stata adoperata nel trattato di George Buc, *The Third Universitie of England or a Treatise of the Foundations of all the Colledges, Ancient Schools of Priviledge, and of Houses of Learning, and Liberall arts, within and about the most famous Cittie of London*, stampato in appendice all'opera di John Stow, *The Annales or Generall Chronicle of England*, Howes, London 1615, ma sembra che il primo ad averla effettivamente utilizzata sia stato, nel 1577, William Harrison (un'edizione critica dell'opera di Harrison è stata curata da F.J. Furnwall: W. Harrison, *The Description of England in Shakespeare's youth*, London 1877). Così, Baker, *The Third University* cit., p. 23.

<sup>5</sup> Sull'insegnamento del diritto romano-canonico presso le Università di Oxford e Cambridge tra medioevo ed età moderna si vedano J.L. Barton, *The Legal Faculties of Late Medieval Oxford*, e J.L. Barton, *The Faculty of Law*, rispettivamente in *The History of the University of Oxford*, II. *Late Medieval Oxford*, a cura di J.I. Catto, R. Evans, Oxford 1992, pp. 281-313; *The History of the University of Oxford*, III. *The Collegiate University*, a cura di J. McConica, Oxford 1986, pp. 257-283; D.R. Leader, *A History of the University of Cambridge*, I. *The University to 1546*, Cambridge 1988, pp. 192-201, e A.B. Cobban, *The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500*, Berkeley, Los Angeles 1988. Una storia comparata delle Università europee nella stessa epoca è offerta in *A History of the University in Europe*, a cura di H. De Ridder-Symoens, Cambridge 1992-1996.

<sup>6</sup> John Fortescue, *De laudibus legum Angliae*, Abel Roper, London 1660, XLIX, p. 118: «Ibi cantare ipsi addiscunt, similiter et se exercent in omni genere harmoniae. Ibi etiam tripudiare ac iocos singulos nobilibus convenientes exercere, qualiter in domo regia exercere solent enutriti».

<sup>7</sup> «In eis enim maioribus hospitiiis, neque studens aliquis sustentari minoribus expensis poterit in anno quam octoginta scutorum, et si servientes sibi ipse ibidem habuerit, ut eorum habet pluralitas, tanto tunc majores ipse sustinebit expensas. Occasione vero sumptuum huiusmodi cum ipsi tanti sint non nisi nobilium filii in hospitiiis illis leges addiscunt. Cum pauperes et vulgares pro filiorum suorum exhibitione tantos sumptus nequeunt sufferre. Et mercatores raro cupiant tantis oneribus annuis attenuare mercandisas suas. Quo fit ut vix doctus in legibus illis reperiat in Regno qui non sit nobilis aut de nobilium genere egressus» (*ibidem*).

*Parliament* presso l'Inner e il Middle Temple, di *General Council* presso il Lincoln's Inn e di *Pension* presso il Gray's Inn<sup>8</sup>. Proprio i membri più anziani degli Inns erano titolari di poteri amministrativi, finanziari e disciplinari e, soprattutto, si occupavano dell'organizzazione e dell'adempimento delle esercitazioni che vi erano tenute.

## 2. *I readings, i moots e l'elaborazione del diritto inglese*

La formazione dei giuristi inglesi all'interno degli Inns of Court aveva luogo attraverso lo svolgimento di un *training* prevalentemente orale incentrato, per lo più, su esercitazioni dette *learning exercises*, le principali delle quali erano costituite dai c.d. *readings* e *moots*<sup>9</sup>.

Lo studente che, intorno all'età di venti anni, venisse ammesso a studiare il diritto presso gli Inns of Court, iniziava la sua carriera come *inner-barrister*. Nonostante il *cursus honorum* fosse disciplinato da ciascuna *societas* in maniera autonoma, sembra che l'aspirante giurista, dopo un periodo di tempo compreso tra i cinque e i sette anni, divenisse *utter-barrister*. Durante tale periodo egli aveva il dovere di assistere alle udienze in tribunale e, soprattutto, di prendere parte a un determinato numero di esercitazioni (*readings* e *moots*) e di attività conviviali (*commons*) tenute presso l'Inn di cui era membro. Trascorso con profitto il periodo necessario a divenire *utter-barrister*, l'aspirante giurista poteva svolgere il patrocinio legale presso le corti centrali. Ricevuta l'ambita *call to the bench* da parte dell'Inn di appartenenza, egli avrebbe assunto la più elevata qualifica di *bencher* – presupposto, quest'ultimo, indispensabile per la futura nomina a *serjeant at law* (avvocato di ordine superiore).

I *readings* costituivano la più importante e solenne forma di esercitazione svolta presso gli Inns of Court e constavano di *lecturae* aventi ad oggetto i maggiori *statutes* vigenti. Erano tenuti due volte l'anno, durante le c.d. *Learning Vacations*, i periodi d'interruzione dell'attività giudiziaria presso le corti centrali: la *Lent Vacation*, a febbraio o marzo, due settimane prima di Pasqua, e l'*Autumn* o *Summer Vacation*, ad agosto. Mentre, infatti, durante l'anno giudiziario studenti e praticanti erano impegnati a frequentare i tribunali di Westminster per assistere alla trattazione dei processi, durante tali periodi erano tenuti a prendere parte alle esercitazioni organizzate dai rispettivi Inns.

La preparazione dei *readings* aveva inizio da sei a dodici mesi prima del loro svolgimento. Il *reader* designato era tenuto, durante tale periodo, a prendere parte a tutte le esercitazioni svolte presso la *societas* di appartenenza fino alla settimana precedente il *reading*, periodo in cui doveva astenersi da ogni attività didattica e conviviale per concentrarsi nella preparazione dell'impegnativo compito che lo attendeva. Soltanto dopo la solenne apparizione nella cappella

<sup>8</sup> Così, Baker, *The Oxford History* cit., pp. 459-461. Ma si veda anche A.W.B. Simpson, *The Early Constitution of the Inns of Court*, in «Cambridge Law Journal», 28 (1970), pp. 241-256.

<sup>9</sup> L'origine e l'evoluzione dei *readings* e *moots* è stata indagata da John Baker nell'introduzione a *Readings and Moots at the Inns of Court in the XV<sup>th</sup> century*, II, London 1990, pp. XXXIII sgg.

dell'Inn la domenica precedente la *lectura* stessa, il giuramento e la pronuncia di un discorso in onore dei suoi superiori e colleghi, egli procedeva al *reading* dello *statute* prescelto<sup>10</sup>.

Durante la *lectura*, preceduta da una sintetica introduzione esplicativa in ordine alla scelta dell'atto legislativo, il *reader* aveva il compito di esporre dettagliatamente le diverse "materie" trattate dallo *statute* in oggetto, illustrandole articolo per articolo ed esemplificandole attraverso la proposizione di più o meno numerosi e complessi casi ipotetici o reali, esaminati mettendone in luce analogie e distinzioni<sup>11</sup>. Il *reader* procedeva poi a commentare i diversi passi dell'atto legislativo e, successivamente, sollevava i principali *dubia* e analizzava le più importanti *quaestiones* ad esso relativi esprimendo la propria opinione e dando inizio alla discussione tra gli astanti, i quali cercavano di dimostrare l'infondatezza della sua tesi. Il *reader* prendeva poi nuovamente la parola per confutare le argomentazioni avverse e riaffermare la propria interpretazione, dopo di che i giudici e i *serjeants* presenti esprimevano la loro opinione (conclusiva) in materia<sup>12</sup>.

Lo svolgimento di ciascun *reading* aveva una durata di due o tre settimane per consentire l'esame attento e la delucidazione di tutte le *quaestiones* emerse dalla *lectura* dello *statute* prescelto. Esso si concludeva nel c.d. *grand day*, giornata celebrativa finale in cui il *reader*, dopo aver ricapitolato per l'ultima volta tutti i punti di diritto esaminati, era tenuto a offrire un abbondante e dispendioso rinfresco ai presenti. Dopo aver assolto l'impegnativo compito di *legere* per due volte nel corso del proprio *training*, il *reader* diveniva uno dei membri più importanti dell'Inn di appartenenza. Assumeva, infatti, ampi poteri amministrativi e disciplinari rimanendo gerarchicamente sottoposto esclusivamente ai *benchers*, i quali detenevano pieni poteri di controllo nell'amministrazione, nelle finanze, nella disciplina degli Inns e, soprattutto, nell'organizzazione delle attività didattiche.

L'altra principale forma di esercitazione tenuta negli Inns era costituita dai *moots*, una sorta di "processi simulati" consistenti nella discussione di *quaestiones* giuridiche, solitamente piuttosto complesse, originate dalla formulazione di uno o più casi da parte di un *inner* o *utter-barrister*. Poteva trattarsi di ipotesi di

<sup>10</sup> William Dugdale, *Origines judiciales, or Historical Memorials of the English Laws, Courts of Justice, Forms of Tryall, Punishment in Cases Criminal*, Warren, London 1666, p. 206, descrive puntualmente le esercitazioni: «The Reader, having first absented himself out of Commons for the space of a week (...), appears first at the Church the Sunday afternoon next before his Reading (...). The next morning (...) he goes into the Hall, where the whole Society expects his coming (...), takes the Oaths of Supremacy (...), takes his place towards the lower end of the Bench Table (...). This ended, the Reader begins with a grave speech, excusing his own weakness (...) and concluding with the reasons wherefore he made choice of that Statute».

<sup>11</sup> «Then he delivers unto them his divisions made upon the Statute, which are more or fewer, as he pleaseth; and then puts ten or twelve Cases upon his first division» (*ibidem*).

<sup>12</sup> «The Cupboard-man makes choice of one to argue; and his Argument endeavours (...) to oppose the Reader's conclusion. After him follow the rest of the Cupboard-men (...), then the Benchers argue in their turns; and, last of all, the Reader himself, who maintains his own conclusions; and oftentimes such Judges or Serjeants at the Law, as are of this Society, come to argue the Reader's Case» (*ibidem*).

scuola tradizionalmente tramandate oppure di questioni reali discusse presso le corti di Westminster o tratte dagli *Year Books*.

Scopo dei *moots* era la pratica concreta del *pleading* processuale, la discussione del caso in udienza, la quale rappresentava un momento centrale del processo di *common law*. A tale fine, gli studenti procedevano alla redazione in latino dei *writs* idonei ad azionare ciascuna delle pretese ipotizzate e, al tempo stesso, alla predisposizione in *law-french* (coacervo di inglese, francese e latino utilizzato nelle corti inglesi fino al 1731 e presso gli Inns fino al 1778) delle dichiarazioni e delle repliche presentabili dalle parti in causa. A seguito di ciò, gli *utter-barristers*, i *readers* e i *benchers* intervenivano dando luogo alla discussione circa l'ammissibilità o meno delle *forms of action* proposte e delle successive "manovre" processuali ipotizzate dai più giovani praticanti, esprimendo, infine, la propria opinione in merito<sup>13</sup>.

I *moots* erano svolti quotidianamente durante il *term-time* e due volte l'anno durante le *Learning Vacations*, occasioni, queste ultime, in cui essi potevano avere una durata anche settimanale. Essi si distinguevano in diverse tipologie a seconda della loro complessità (*petty* o *grand moots*), del luogo in cui erano tenuti (*chapel, house, hall, o library moots*) e, infine, del periodo in cui erano svolti (*term moots*).

I *readings* e i *moots* costituivano il principale strumento d'insegnamento e, al tempo stesso, di trasmissione del diritto inglese: se attraverso la *lectura* i giuristi apprendevano il contenuto dei più importanti *statutes* vigenti, è a mezzo della discussione delle questioni sollevate durante lo svolgimento dei *moots* (e degli stessi *readings*) che essi facevano propri i principi fondamentali del *common law*. È importante notare che gli avvocati e i giudici inglesi, legati agli Inns di appartenenza per l'intera durata della loro carriera e normalmente presenti alle principali esercitazioni tenute presso di essi, erano soliti esprimere la propria opinione nel corso dello svolgimento sia dei *readings* che dei *moots*, i quali spesso non erano altro che l'occasione per l'esposizione, il chiarimento e, dunque, l'elaborazione e il consolidamento dei principi del *common law*.

Per tale ragione è stata di recente sottolineata l'esistenza, anche nell'ambito del diritto inglese e accanto alle fonti giuridiche ufficiali (*Law Reports* e *Statutes*), di un ulteriore «body of informal law» a carattere "teorico/dottrinario", un sapere comune – il c.d. «common learning», traduzione dell'espressione «*commen erudycion*» rinvenuta nelle fonti –, condiviso da tutti gli appartenenti alla *legal profession*. Tale corpo dottrinario, costituito dalle opinioni rese dai giuristi nel corso dei *readings* e *moots* e avvicinato alla *communis opinio jurisprudentium* romana, si sarebbe formato, perfezionato e oralmente tramandato (almeno fino al XVIII secolo) non tanto e non solo nella discussione dei casi a Westminster quanto, piuttosto, proprio nell'ambito delle esercitazioni svolte presso gli Inns of Court<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> «The Pleadings are first recited by the Students; then the Case put and argued by the Barristers, and lastly by the Reader elect and Benchers (...) who all three argue in English; but the Pleadings are recited, and Case argued by the Utter-Barristers in Law-french» (*ibidem*, p. 209).

<sup>14</sup> J.H. Baker, *The Law's Two Bodies. Some Evidential Problems in English Legal History*, Oxford

### 3. Uno sguardo al continente: prime ipotesi per una comparazione

Se in Inghilterra i *common lawyers* venivano educati presso gli Inns of Court, i loro colleghi continentali si formavano nelle Università, fiorite in tutta Europa a partire dai secoli XII e XIII<sup>15</sup>, attraverso un sistema organizzato – sulla scorta del modello bolognese consolidatosi a partire dal XIII secolo e diffusosi in tutta Europa – in un *curriculum studiorum* incentrato sulla partecipazione degli studenti a due principali forme di esercitazione: le *lecturae* e le *quaestiones disputatae*<sup>16</sup>.

La *lectura* consisteva nella lettura ed esegesi, da parte dei *doctores*, di un testo tratto dai *Libri legales*. Il *doctor* leggeva il testo prescelto e ne illustrava i contenuti in maniera estremamente accurata: presentava il *casus* contemplato dal diritto romano e il connesso problema giuridico, lo divideva in parti distinte esaminandole separatamente, ne esemplificava la materia, illustrava le finalità dei principi giuridici che la disciplinavano, menzionava i testi paralleli concernenti casi analoghi e analizzava i *pro* e i *contra* dando inizio alla discussione circa i principali *dubia* e le più importanti *quaestiones* in materia. Esprimeva, infine, le proprie conclusioni approdando alla *solutio* del problema giuridico.

2001, pp. 59 sgg.; Baker, *The Common Law tradition* cit., pp. 35 sgg.; J.H. Baker, *Why the History of English Law has not been finished*, Cambridge 1999, pp. 23 sgg. Brevi cenni al «common learning» sono anche in Dawson, *The Oracles* cit., p. 63; Ives, *The Common Lawyers* cit., p. 160. Si vedano, inoltre, D. Ibbetson, *Case Law and Judicial Precedents in Medieval and Early-Modern England*, in *Auctoritates. Xenia R.C. Van Caenegem oblata*, a cura di S. Dauchy, J. Monballyu, A. Wijffels, Brussel 1997, p. 68; J.W. Tubbs, *The Common Law Mind: Medieval and Early Modern Conceptions*, Baltimore and London 2000, p. 65, i quali hanno ripreso le affermazioni di Baker. Per un'indagine sulla presenza di tale corpo normativo teorico/dottrinario all'interno dei *Reports*, si rinvia a D. Freda, *La dottrina dei lawyers. Le raccolte di giurisprudenza nell'Inghilterra dei Tudor*, Napoli 2009.

<sup>15</sup> L'origine e la diffusione dell'Università in Europa sono oggetto dei lavori di M. Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Catania 1979; M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1988, pp. 125-161; M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1997, pp. 405-440; M. Bellomo, *Medioevo edito e inedito*, I. *Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997. Si vedano, inoltre, i contributi di D. Maffei, *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995; e i volumi *Dall'università degli studenti all'università degli studi*, a cura di A. Romano, Messina 1991; *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal medioevo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento*, a cura di A. Romano, Messina 1995.

<sup>16</sup> Le forme dell'insegnamento del diritto nelle Università continentali sono state indagate da Bellomo, *Saggio sull'università* cit., pp. 59-79 e pp. 220-237; Bellomo, *L'Europa del diritto comune* cit., pp. 139-161. Per quanto concerne le *quaestiones disputatae*, si vedano i lavori di E.H. Kantorowicz, *The quaestiones disputatae of the Glossators*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 16 (1939), pp. 1-67; M. Bellomo, *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle «quaestiones» civilistiche*, in M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle università medievali*, I. *Le «Quaestiones disputatae»*, Reggio Calabria 1974, pp. 13-81; la raccolta di saggi, *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, a cura di M. Bellomo, München 1997; M. Bellomo, *Quaestiones in iuris civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune tra Duecento e Trecento*, Roma 2008; B.C. Bazàn, J.W. Wippl, G. Fransen, D. Jacquart, *Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine*, Turnhout 1985; A. Belloni, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone*, Frankfurt am Main 1989.

Qualora il dibattito fosse prolungato e di difficile soluzione nei tempi della lezione mattutina, esso poteva essere rinviato a un ulteriore incontro pomeridiano: ciò avrebbe dato vita, intorno alla metà del XII secolo, alle *quaestiones disputatae*<sup>17</sup>. Esse constavano nella discussione, condotta dal *doctor* con la partecipazione degli allievi, di più o meno complicate *quaestiones juris ex facto emergentes*, cioè *quaestiones* non direttamente previste e disciplinate dal diritto giustiniano, ma originate da casi concreti (reali o fittizi) e, pertanto, problematiche nell'impostazione giuridica e nella risoluzione.

Le *quaestiones disputatae* erano tenute dai *doctores* una o due volte l'anno in forma pubblica e solenne, alla presenza degli studenti della Facoltà e del rettore, e privatamente, una volta la settimana, nelle rispettive *scholae*<sup>18</sup>. Esse costituivano un complemento pratico alle più teoriche *lecturae* e il loro scopo, a differenza di queste ultime, non era quello di spiegare il significato esatto di un testo giuridico e risolvere le sue possibili contraddizioni ma, grazie al ricorso ai *modi arguendi* della logica e della retorica scolastica, preparare i futuri giuristi alla concreta attività dei tribunali. In particolare, il maestro redigeva per iscritto e rendeva pubblico, almeno otto giorni prima della disputa, il tema prescelto e il relativo quesito giuridico. Il giorno della *disputatio* egli poneva in maniera chiara e succinta il *casus*, formulando il connesso problema giuridico e dando inizio a un ampio dibattito. I litiganti (*l'opponens* e il *respondens*) erano generalmente due o più studenti, che intervenivano a turno argomentando a favore o contro un'ipotetica soluzione. Il *doctor*, dopo aver ascoltato i molti *argumenta pro e contra*, esponeva autorevolmente la *solutio* replicando in maniera conclusiva alle posizioni contrarie.

Mettendo a confronto le tecniche d'insegnamento del diritto praticate su entrambe le sponde della Manica tra medioevo ed età moderna – e pur nei limiti di brevità imposti al presente saggio – appare possibile svolgere, alla luce dei risultati cui è pervenuta la principale storiografia anglosassone ed europea continentale in materia (con particolare riferimento a quella italiana), alcune prime e parziali osservazioni a carattere comparatistico. Se da un lato, infatti, si può agevolmente riconoscere la presenza di elementi “teorici” nell'ambito delle esercitazioni svolte presso gli Inns of Court, è dall'altro possibile rinvenire elementi prettamente “pratici” nel sistema d'istruzione giuridica universitaria continentale, elementi i quali consentono una parziale assimilazione dei *readings* e *moots* alle *lecturae* e *disputationes*.

Va innanzitutto osservato che tanto i *readings* che le *lecturae* consistevano nella lettura e nell'analisi di un testo giuridico autoritativo, anche se diversa-

<sup>17</sup> Più ampiamente, sulla documentazione relativa alle *quaestiones disputatae*, Belloni, *Le questioni civilistiche* cit., pp. 3 sgg., secondo la quale la più antica raccolta risalirebbe alla prima metà del XII secolo e sarebbe stata redatta da allievi di Bulgaro.

<sup>18</sup> Secondo Kantorowicz, *The quaestiones disputatae* cit., p. 5, e Belloni, *Le questioni civilistiche* cit., p. 5, le *quaestiones* dovrebbero essere considerate “private” fino al XIII secolo. Bellomo, *Saggio sull'università* cit., p. 234, ha inoltre distinto tra *quaestiones* necessarie, maggiormente rilevanti, e *quaestiones* volontarie, minori, svolte alla presenza e con la partecipazione degli allievi di una sola scuola.

mente “comune” (da un lato gli *Statutes*, dall’altro il *Corpus juris*), e che entrambi erano finalizzati alla delucidazione delle norme esaminate, al chiarimento di punti di diritto incerti e controversi e alla soluzione di possibili contraddizioni.

Inoltre, sia nell’ambito dei *readings* che delle *lecturae* aveva luogo la discussione di *dubia* e *quaestiones*. Nonostante i momenti di dibattito svolti durante la *lectura* rimangano tuttora piuttosto oscuri, è stato infatti affermato che, almeno fino alla metà del XIII secolo, potevano essere sollevate dal *doctor* questioni giuridiche meritevoli di approfondimento, le quali venivano richiamate «per assonanza, somiglianza e connessione» ai testi normativi esaminati e, dunque, «a completamento dell’analisi di un testo legislativo»<sup>19</sup>. Tali questioni si inserivano nella *lectura* diventandone parte integrante: poteva trattarsi di *quaestiones disputabiles*, già disputate o in attesa di essere dibattute, richiamate dal maestro sinteticamente o, «ma più raramente, nella loro forma integrale, come parte sostanziale della *lectura*»<sup>20</sup>; e *quaestiones legitimae (non disputabiles)*, riguardanti norme di diritto romano-canonico, certe e indiscutibili<sup>21</sup>.

Infine, sebbene il *doctor* avesse un ruolo preminente rispetto al *reader*, la partecipazione diretta e attiva alla discussione da parte degli allievi, i quali potevano dibattere tra loro e col *doctor*, rappresentava (almeno fino al XIII secolo e nei secoli XV e XVI per quanto riguarda il continente) un elemento costitutivo di entrambe le forme di esercitazione.

Le *disputationes* continentali, dal canto loro, complementari rispetto alle *lecturae* teorico-dottrinali e caratterizzate da elementi “concreti” in misura indubbiamente maggiore rispetto a queste ultime, condividevano con i *moots* uno spiccato carattere pratico. Le *quaestiones disputatae*, infatti, analogamente ai *readings*, consistevano nella discussione di questioni giuridiche scaturenti da casi concreti ed erano finalizzate a preparare gli studenti alla pratica professionale. Si trattava, infatti, di veri e propri processi simulati, in cui i disputanti assumevano la qualifica di *actor* e *reus* e che si concludevano con la pronuncia di una *solutio* non a caso definita anche *sententia*<sup>22</sup>. In definitiva, se è vero che l’educazione giuridica sul continente aveva il fine di formare docenti universitari, è al tempo stesso evidente che questi ultimi avrebbero dovuto destreggiarsi anche nell’attività pratica nei tribunali in veste di avvocati, consulenti e arbitri.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 78.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 237.

<sup>21</sup> Secondo Fransen, *Les questions disputées* cit., pp. 237-238, le *quaestiones legitimae* avevano lo scopo di approfondire un argomento, dimostrare l’assenza di contraddizioni tra testi giuridici, risolvere un problema astratto sorto nel corso della *lectura*.

<sup>22</sup> «La dispute, pour les juristes, est l’écolage du barreau», Fransen, *Les questions disputées* cit., p. 231; e «Et aussi parce qu’elles font partie d’un processus de préparation professionnelle immédiate, sans prétentions scientifiques», *ibidem*, p. 275. Anche Kantorowicz, *The quaestiones disputatae* cit., p. 1, pp. 3-6, pp. 20-21, p. 54, aveva rimarcato il carattere pratico delle *quaestiones disputatae*, «destined for the practical training of future lawyers and judges» (p. 21), e la loro analogia con i *moots* tenuti nelle odierne *law schools* inglesi, ai quali potrebbero aver fatto da modello.

Inoltre, nonostante sul continente fosse il *doctor* a predisporre le *quaestiones* e a sottoporle agli studenti dirigendo la discussione, cionondimeno il ruolo dei litiganti spettava a questi ultimi su entrambe le sponde della Manica. Non va peraltro dimenticato che nelle Università continentali gli allievi erano tenuti, dopo il quinto anno di studio, a preparare e svolgere autonomamente *lecturae* e *quaestiones* pubbliche «dialogando in primo luogo col professore e rispondendo alle sue argomentazioni»<sup>23</sup>, mentre gli studenti del settimo e ottavo anno avevano il dovere di prendere la parola in occasione delle dispute svolte da maestri e colleghi: non a caso erano detti *baccalarii in actu legentes*.

Per quanto infine riguarda l'oggetto delle *quaestiones disputatae*, va precisato che, sorgendo generalmente dall'esigenza di dibattere problemi non regolati dal diritto romano-canonico e reperire soluzioni a casi concreti posti dalla realtà, esse potevano interessarsi, sia pure parzialmente, alle problematiche relative all'applicazione dello *jus proprium*. Si assisteva, in tal modo, a un raccordo e coordinamento tra *jus commune* e diritto particolare: le questioni potevano, infatti, essere originate da dubbi interpretativi relativi a fattispecie disciplinate da statuti (*quaestiones statutorum*) o consuetudini feudali (*quaestiones feudorum*). Perfino durante la *lectura*, sede privilegiata dell'interpretazione esegetica del *Corpus juris*, poteva talvolta accadere – in uno «sforzo (...) di ricordare il nuovo al vecchio, il probabile al vero, l'incerto al certo»<sup>24</sup> – che fossero ricordate norme regie e locali<sup>25</sup>. Ciò appare ancora una volta avvicinare le forme di esercitazione inglesi e continentali (oggetto dei *readings* erano proprio gli *statutes regii*), confermando la presenza di tendenze “pratiche” nell'ambito dell'insegnamento giuridico su entrambe le sponde della Manica<sup>26</sup>.

Innegabile appare il prevalente carattere dottrinale della formazione dei giuristi sul continente e il prevalente carattere pratico dell'educazione dei *common lawyers* inglesi. Innegabile appare, inoltre, la diversità di oggetto delle *lecturae* e delle *disputationes* da un lato (il diritto romano-canonico), dei *readings* e dei *moots* dall'altro (il diritto autoctono), così come il concetto stesso di “autorità”, ancorato al rispetto della tradizione in Inghilterra e legato, piuttosto, al “nome” del *doctor* sul continente. Ciononostante, alla luce delle considerazioni svolte, è possibile affermare che un attento esame del sistema d'istruzione giuridica seguito presso gli Inns inglesi e le Università continentali tra medioevo ed età moderna rivela l'esistenza di alcuni elementi comuni.

<sup>23</sup> Bellomo, *Saggio sull'università* cit., pp. 248-251.

<sup>24</sup> Bellomo, *Legere, repetere, disputare* cit., p. 38.

<sup>25</sup> In tal senso, Bellomo, *Società e istituzioni* cit., p. 423 (a proposito dell'insegnamento del diritto presso lo *Studium generale* napoletano).

<sup>26</sup> Diversamente, *ibidem*, pp. 186-188, in cui l'autore, pur riconoscendo «che proprio in tale contesto teorico, e nel metodo che vi si sperimenta e vi si affina, il giurista pratico riceve e trova l'abito usuale della sua professionalità», dichiara «che la costante presenza di fatti concreti nulla abbia a che fare con tendenze praticistiche è altrettanto evidente». Analogamente, dopo aver sottolineato la presenza «di una tendenza della scuola e della dottrina giuridica verso la pratica, verso il diritto che vive nella prassi», nega che vi siano reali «tendenze praticistiche» delle scuole e del pensiero giuridico del tardo Duecento e del Trecento» (Bellomo, *L'Europa del diritto comune* cit., pp. 143-145).

Elementi i quali contribuiscono ad attenuare la rigida contrapposizione, affermata dalla tradizione giuridica europea, tra il sistema di educazione giuridica inglese e quello europeo continentale: alla luce di tale impostazione, infatti, mentre i *common lawyers* sarebbero stati educati presso gli Inns attraverso un *training* esclusivamente pratico e orale, sul continente l'istruzione giuridica, svolta presso le Università, avrebbe avuto un carattere strettamente teorico e dottrinale. Eppure l'esame dei *readings* e *moots* da un lato, delle *lecturae* e delle *quaestiones disputatae* dall'altro sembra raccontare una storia diversa, in cui le differenze tra metodi d'insegnamento del diritto, pur presenti, sembrano affievolirsi, rendendo il paradigma tradizionalmente tramandatoci inapplicabile *tout court* alla formazione dei giuristi in Europa tra medioevo ed età moderna.